

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione dei concerti programmati dal 9 luglio al 14 luglio 2024 nell'area Stadio e Ippodromi.

VALIDITA': dal 09/07/2024 fino al 15/07/2024

IL SINDACO

Premesso che all'interno dello Stadio San Siro - Meazza sono programmati nelle giornate del 13 e 14 luglio 2024 i concerti dell'artista Taylor Swift, che richiameranno un rilevante afflusso di pubblico.

Come già avvenuto in altre occasioni, in previsione di tale iniziativa è previsto l'afflusso di un elevato numero di spettatori che stazionerà nei pressi dell'area interessata anche nei giorni antecedenti allo svolgimento della manifestazione, a partire dal giorno 9 luglio 2024;

Nei giorni in oggetto, nella macro area San Siro e Ippodromi si svolgeranno anche altre iniziative che richiameranno un elevato numero di spettatori: nello specifico in data 9 luglio 2024 si svolgerà l'iniziativa SUM 41 e Avril Lavigne (guest Simple Plan) presso l'Ippodromo San Siro Galoppo e in data 12 luglio 2024 si svolgerà l'iniziativa Stray Kids presso l'Ippodromo La Maura.

Considerato che:

- in ragione dell'elevato numero di partecipanti alle manifestazioni, è altamente probabile che a partire dal giorno 9 luglio 2024, nell'area Stadio e Ippodromi si generi l'afflusso di un numero elevato di autonegozi ed esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro del sito;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli autonegozi ed esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.



- la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Tenuto conto che:

- con ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 sono state già a suo tempo individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso lo Stadio Meazza; il divieto previsto da tale ordinanza opera per le intere giornate delle manifestazioni, h. 0/24 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo in occasione di eventi in serale, con inizio a decorrere dalle ore 18.00;
- con l'ordinanza n° 28 del 15/06/2022 sono state già individuate le vie e le piazze nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro; il divieto previsto da tale ordinanza opera dalle ore 07.00 dei giorni in cui si svolgono le manifestazioni, fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
- in ragione della rilevanza delle iniziative e della concomitanza di diversi eventi in differenti località, si rende necessario disporre che il divieto per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia reso efficace nell'intera area Stadio e Ippodromi dal giorno 9 luglio 2024 e fino alla conclusione delle manifestazioni in oggetto, durante le quali si prevede l'afflusso di un elevato numero di spettatori,

Atteso che:

- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonici e paesaggistici e di interesse storico artistico in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni musicali;
- in quest'ambito è marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di tali manifestazioni per motivate ragioni di mobilità veicolare e pedonale dell'area, tenuto conto della prevista presenza di un folto pubblico;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento delle manifestazioni avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

Ritenuto, quindi, di adottare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, dal 9 al 15 luglio 2024, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori nelle aree circostanti lo Stadio San Siro e gli Ippodromi;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6- bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- l'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016;

ORDINA

- 1. di vietare nei giorni dal 9 luglio 2024 al 15 luglio 2024 il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle località indicate dall'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 e suoi Allegati e nelle località indicate nell'Ordinanza n° 28 del 15.06.2022 ai punti 1 e 2 del dispositivo**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 del 9 luglio 2024 alle ore 06.00 del 15 luglio 2024.

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza al presente provvedimento si applicheranno le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010, nonché dall'art 50 comma 7bis1 del D.Lgs 267/2000

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
 - con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente